



ATTIVA MULTIRAMO

Polizza n. 450741057 emessa il 30/09/2025

Versione n. 1

Sostituisce la polizza n. 400718750, 440712494

Codice Cliente: 11385148

Agenzia Generale di TORINO DE GASPERI

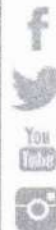
Agenzia (T7G)

CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI, 63, 10129, TORINO, TO

agenzia.torinodegasperi.it@generali.com

torinodegasperi@pec.agenzie.generali.com

tel. 0118195898



Contraente

CASA DI CURA VILLE AUGUSTA SRL

Partita IVA: **80043750019**

Indirizzo di recapito: **VIA SUSA PINEROLO 15, 10090, BRUINO (TO)**



La soluzione Assicurativa

La valuta base della polizza è **Euro**

	Premio rata di perfezionamento	Di cui imposte	Premi rate successive	Di cui imposte
PROPERTY				
Incendio Danni Diretti ai Beni	€ 1.547,40	€ 281,63	€ 7.449,01	€ 1.355,84
Apparecchiature elettroniche	€ 78,52	€ 14,29	€ 378,00	€ 66,25
Danni da Interruzione Esercizio - Premio Regolabile	€ 234,39	€ 42,66	€ 1.128,04	€ 205,31
Furto	€ 112,17	€ 20,42	€ 540,00	€ 98,29
Sisma	€ 534,91	€ 97,36	€ 2.575,01	€ 468,68
Alluvione, Inondazione, Esondazione	€ 434,76	€ 79,12	€ 2.093,07	€ 380,98
Frana	€ 136,43	€ 24,83	€ 656,87	€ 119,57
Bomba d'acqua - Flash flood	€ 137,92	€ 25,10	€ 664,00	€ 120,86
Totale	€ 3.216,50	€ 585,41	€ 15.484,00	€ 2.815,78



€ 15.484,00 all'anno

€ 3.216,50 al perfezionamento

30-9-25

- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata il premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito; per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza;**
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo;**
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Invio dei Reclami

Eventuali reclami sul rapporto contrattuale o sulla gestione dei sinistri devono essere inviati per iscritto a:
Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 - email: reclami.it@generali.com.

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente.

Se chi fa reclamo non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni (ovvero di 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

Dichiarazioni del Contraente

Con riferimento al presente contratto,

☒ **Dichiaro che prima della sottoscrizione:**

- ho ricevuto il documento con l'informativa sul distributore, conforme al modello di cui all'Allegato 3 del regolamento IVASS n. 40/2018;
- ho ricevuto le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni;
- ho ricevuto i seguenti allegati che costituiscono parte integrante della polizza:
 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALL RISKS INCENDIO - FURTO - DIE
 - ALLEGATO NORMATIVO CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI
- ho reso informazioni corrette relativamente alle mie esigenze assicurative;
- ho ricevuto il "Riepilogo della trattativa" che attesta che il contratto è frutto di una trattativa individuale e costruito assieme alla Compagnia e al Suo consulente, sulla base delle interazioni intercorse;

- ho ricevuto la raccomandazione personalizzata che, sulla base delle informazioni da me rese alla Compagnia in merito alle mie richieste ed esigenze di copertura, la cui correttezza riconosco e confermo, contiene le motivazioni per le quali il contratto soddisfa le predette richieste ed esigenze;
- ho ricevuto la Scheda Riepilogativa e la Scheda Beni;
- ho reso nel frontespizio della Polizza le informazioni richieste, anche ai sensi degli articoli 1892-1893 c.c. per la valutazione del rischio;
- il presente contratto non è stato collocato mediante tecniche di comunicazione a distanza.

☒ **Inoltre dichiaro che:**

- ai fini della copertura contro Calamità naturali ed eventi catastrofici (sisma, alluvione inondazione e esondazione, frana)
 - i Beni immobili
 - o non sono in costruzione e non sono già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi Catastrofici;
 - o non risultano gravati da abuso edilizio o non sono costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero non sono gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
 - sono stato informato che
 - o la copertura obbligatoria per Calamità naturali ed eventi catastrofici secondo le previsioni della Legge 30 dicembre 2023 n. 213 non comprende gli eventi "Allagamento" e "Bomba d'acqua" così come definiti nelle condizioni di assicurazione;
 - o gli eventi "Allagamento" e "Bomba d'acqua" possono essere assicurati solo se acquistata, con pagamento di un premio aggiuntivo, la specifica garanzia opzionale "Allagamento e bomba d'acqua", prestata nei limiti di Indennizzo, Scoperto e Franchigia specifici riportati in Polizza, in aggiunta alla copertura obbligatoria per calamità naturali ed eventi catastrofici prevista dalla Legge 30 dicembre 2023 n. 213.
- non ho altre assicurazioni in corso per analoghi rischi assicurati.
- relativamente ai beni assicurati ed ai rischi assicurati ho subito negli ultimi 5 anni sinistri come sotto riportato:

Numero Sinistri: 1

Importo complessivo

€ 6.000,00

☐ Danni da Incendio

☐ Danni da Furto

☐ Danni da Sisma

☐ Danni da Frana

☐ Danni da Allagamento e Bomba d'acqua

☐ Danni da Alluvione, Inondazione, Esondazione

☒ Danni da Eventi atmosferici

☐ Danni da Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro

☐ Protezione Legale

☐ Danni da interruzione di esercizio

☐ Altri danni ai beni

☐ Infortuni

☐ Malattia

Vincolo

La presente polizza si intende vincolata secondo le modalità riportate nella "Scheda Ubicazioni" e/o nei documenti allegati

Mutui e finanziamenti - Modalità di rimborso del premio



In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, restituisce la parte di premio pagato relativo al periodo che va dalla data di avvenuta comunicazione alla data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale tale premio è stato pagato. L'importo del rimborso è calcolato sul premio relativo alle garanzie prestate sui beni assicurati oggetto di mutuo o altro finanziamento al netto delle imposte di legge, rapportando il predetto periodo a quello per il quale il premio è stato pagato.

Relativamente alle garanzie prestate sui beni assicurati oggetto di mutuo o altro finanziamento, l'ammontare dei costi effettivamente sostenuti dal Contraente/Assicurato del presente contratto è pari al premio di euro 11.914,76, al netto delle imposte di legge. Il premio è annuale. In caso di rateazione unica, tale premio fa riferimento all'intera durata stabilita nel contratto.

L'importo percepito dall'intermediario sul premio sopra indicato è pari ad € 502,71. L'importo è annuale e viene erogato solo dopo l'incasso del premio. Tale importo può essere in parte precontato sulla base degli anni di durata della polizza. In caso di rateazione unica, tale importo fa riferimento all'intera durata stabilita nel contratto.

Qualora la polizza sia emessa in sostituzione di altro contratto, gli importi sopra indicati si riferiscono esclusivamente alla presente polizza.

Tracciabilità

Dichiaro che l'Azienda non è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Privacy

Presa visione dell'informativa privacy sul trattamento dei dati personali, con riferimento al trattamento dei dati personali per fini contrattuali, prendo atto che per le finalità del trattamento come illustrate nell'informativa privacy sub (i), (ii), (iii) e (iv) il conferimento dei dati è obbligatorio e che gli stessi saranno trattati secondo quanto indicato nell'informativa per assolvere gli adempimenti contrattuali come previsti dai contratti in essere.

Accettazione

Con la sottoscrizione del documento di Polizza esprimo il mio consenso alla conclusione del contratto, dando atto che lo stesso è disciplinato, oltre che da quanto previsto nel presente documento, anche dalle Condizioni di Assicurazione e da quanto previsto negli allegati sopra citati, che dichiaro di conoscere e accettare.

Generali Italia S.p.A.

CASA DI CURA VILLE AUGUSTA srl

L'Amministratore Delegato

Firma del Contraente

Dott. Massimo Maero



SDG22870MUL450741057

Scheda Beni – Attiva Multiramo

Polizza n. : 450741057
Versione n. 1

I valori sotto riportati sono espressi nella valuta di Polizza: Euro

La presente scheda riporta per ciascun bene assicurato le garanzie che vengono prestate con la polizza e si intende riepilogativa rispetto a quanto riportato nelle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni e negli eventuali altri allegati, a cui si rimanda per i dettagli.
In caso di discordanza le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni e gli eventuali altri allegati prevalgono sulla Scheda Beni.



Ubicazione 1

VIA SUSA PINEROLO, 15 - BRUINO - 10090 - BRUINO (TO)
Attività Dichiarata: CASE DI CURA PRIVATE
Esenzione imposta: No
Regolazione Premio: SI

Garanzia Incendio ed altri eventi					
Data Attivazione / Variazione	Data Scadenza Garanzia	Beni-Garanzie assicurati	Somme Assicurate	Forma di Assicurazione	
30/09/2025	25/07/2027	Fabbricato	€ 10.500.000,00	Valore Intero	
30/09/2025	25/07/2027	Macchinari, Attrezzature, Arredamento	€ 1.500.000,00	Valore Intero	
30/09/2025	25/07/2027	Merci e/o Contenuto	€ 50.000,00	Valore Intero	
30/09/2025	25/07/2027	MERCI IN REFRIGERAZIONE	€ 20.000,00	Valore Intero	
30/09/2025	25/07/2027	Ricorso terzi	€ 1.000.000,00	Primo rischio assoluto	
30/09/2025	25/07/2027	Fenomeno Elettrico	€ 100.000,00	Primo rischio assoluto	
30/09/2025	25/07/2027	Apparecchiature Elettroniche	€ 60.000,00	Valore Intero	
30/09/2025	25/07/2027	Spese demolizione e sgombero	€ 500.000,00	Primo rischio assoluto	
30/09/2025	25/07/2027	Maggiori spese	€ 50.000,00	Primo rischio assoluto	

Data Attivazione / Variazione	Data Scadenza Garanzia	Altre Garanzie Particolari	Scoperto % - franchigia	Limite indennizzo	% di indennizzo
30/09/2025	25/07/2027	Sovraccarico neve	Scoperto 10,00% con il minimo di € 10.000,00	€ 500.000,00	50,00%

30/09/2025	25/07/2027	Terrorismo	Scoperto 20,00% con il minimo di € 10.000,00	€ 10.000.000,00	50,00%
30/09/2025	25/07/2027	Eventi sociopolitici	Scoperto 10,00% con il minimo di € 2.500,00	€ 8.946.000,00	70,00%
30/09/2025	25/07/2027	Spese di ricerca e riparazione Acqua condotta	franchigia € 1.000,00	€ 20.000,00	

<i>Data Attivazione / Variazione</i>	<i>Data Scadenza Garanzia</i>	<i>Garanzie Catastrofali</i>	<i>Scoperto % - franchigia</i>	<i>Limite indennizzo</i>	<i>% di indennizzo</i>
30/09/2025	25/07/2027	Eventi Atmosferici	Scoperto 10,00% con il minimo di € 2.500,00	€ 1.000.000,00	50,00%

Eventi Catastrofali

<i>Data Attivazione/ Variazione Garanzia</i>	<i>Data Scadenza Garanzia</i>	<i>Garanzie</i>	<i>Scoperto % - franchigia</i>	<i>Somma assicurata/Limite di indennizzo</i>
DANNI DA SISMA				
30/09/2025	25/07/2027	Sisma Fabbriato - strutture portanti in cemento armato - fascia anno costruzione: dal 1946 al 1980 - numero piani fuori terra: 3	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 10.500.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 7.350.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Sisma Terreni	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Limite di indennizzo pari a € 30.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Sisma Impianti non al servizio del fabbricato Macchinari e Attrezzature	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 1.500.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 1.050.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Sisma Rimanenze	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 70.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 49.000,00 per Sinistro

DANNI DA ALLUVIONE, INONDAZIONE, ESONDAZIONE

30/09/2025	25/07/2027	Alluvione Fabbriato presenza di piani interrati	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 10.500.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 7.350.000,00 per Sinistro
------------	------------	--	--	--

30/09/2025	25/07/2027	Alluvione Terreni	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Limite di indennizzo pari a € 30.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Alluvione Impianti non al servizio del fabbricato Macchinari e Attrezzature	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 1.500.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 1.050.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Alluvione Rimanenze	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 70.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 49.000,00 per Sinistro

*Se nell'ubicazione sono presenti più immobili - assicurati o contenenti i beni assicurati - è indicato "presenza di piani interrati" se almeno uno degli immobili presenta piani interrati.

DANNI DA FRANA				
30/09/2025	25/07/2027	Frana Fabbricato - strutture portanti in cemento armato - fascia anno costruzione: dal 1946 al 1980 - numero piani fuori terra: 3	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 10.500.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 7.350.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Frana Terreni	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Limite di indennizzo pari a € 49.000,00 per anno
30/09/2025	25/07/2027	Frana Impianti non al servizio del fabbricato Macchinari e Attrezzature	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 1.500.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 1.050.000,00 per Sinistro
30/09/2025	25/07/2027	Frana Rimanenze	Scoperto 15% con il minimo di € 0,00	Somma assicurata di € 70.000,00 con il Limite di indennizzo pari a € 49.000,00 per Sinistro

DANNI DA BOMBA D'ACQUA				
30/09/2025	25/07/2027	Allagamento e Bomba d'Acqua	Scoperto 15% con il minimo di € 5.000,00	Limite di indennizzo pari a € 100.000,00 per Sinistro

Garanzia Furto ed Altri Eventi					
Data Attivazione / Variazione	Data Scadenza Garanzia	Beni-Garanzie Assicurati	Scoperto % - franchigia	Somma Assicurata	Forma di Assicurazione
30/09/2025	25/07/2027	Contenuto	Scoperto 10% con il min di € 1.000,00	€ 30.000,00	Primo Rischio Assoluto

Clausole Ubicazione

Vincolo

Relativamente a quanto previsto nella sezione Incendio, la presente polizza si intende vincolata secondo le modalità di seguito riportate.

VINCOLO MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A.

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore di Mediocredito Italiano S.p.A. -, con sede in Milano, Via Cernaia 8/10, in relazione al finanziamento n. 84632 che la predetta Banca si è dichiarata disponibile a concedere a CASA DI CURA VILLE AUGUSTA S.R.L. con sede in Torino (TO), pertanto, la Compagnia Assicuratrice si obbliga:

1. a riconoscere detto vincolo come l'unico a essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
2. a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscano le originarie;
3. a non liquidare nessun indennizzo, se non col concorso e con consenso scritto della Banca;
4. a pagare direttamente alla Banca l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte della Banca stessa;
5. a notificare alla Banca, a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento, da parte dell'assicurato, dei premi tutti di assicurazione e a considerare valida ed efficace la polizza in corso sino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata consegnata all'ufficio postale;
6. a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca e a notificare alla Banca stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità ed efficacia dell'assicurazione.

VINCOLO INTESA SAN PAOLO

La presente polizza è vincolata a favore della Banca INTESA SAN PAOLO in dipendenza e per tutta la durata del finanziamento di cui al contratto in data a rogito del Notaio e sarà regolata dalle speciali norme convenute con la Banca mutuante, che l'Assicurato dichiara di conoscere e di accettare, anche se queste risultassero in deroga o in aggiunta alle condizioni generali di contratto;

l'Assicurato dichiara altresì di essersi obbligato nei confronti della Banca a tenere sempre pienamente valida ed efficace la polizza per tutta la durata del mutuo.

In caso di sinistro la Banca avrà facoltà di intervenire all'accertamento ed alla liquidazione dei danni in concorso od in sostituzione dell'Assicurato e la compagnia Assicuratrice e l'Assicurato consentono fin d'ora che le somme liquidate a titolo di danno siano trattenute ad esclusiva disposizione della BANCA INTESA SAN PAOLO, la quale fino a concorrenza del suo credito, potrà anche ritirarle con la sola sua quietanza.

Rimane pienamente operante anche nei confronti degli Istituti beneficiari l'articolo 6 Recesso a seguito di sinistro.

Scheda Riepilogativa – Attiva Multiramo

Polizza n. 450741057

Versione n. 1

Attività Assicurata di Polizza: CASE DI CURA PRIVATE

I valori sotto riportati sono espressi nella valuta di Polizza: Euro

La presente Scheda riporta le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo, le franchigie, gli scoperti delle diverse garanzie prestate con la polizza ed i parametri di regolazione del premio se previsti.

Attenzione: eventuali altri dati relativi alle suddette garanzie, quali ad esempio i sottolimiti, potrebbero non essere evidenziati. In tal caso sono reperibili unicamente nelle Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni e negli eventuali altri allegati.

In caso di discordanza le Condizioni di Assicurazione comprensive delle Definizioni e gli eventuali altri allegati prevalgono sulla Scheda Riepilogativa.

PROPERTY

Garanzia Incendio ed altri eventi -Somme Totali

Attività Assicurata		CASE DI CURA PRIVATE	
Data Attivazione/ Variazione Garanzia	Data Scadenza Garanzia		Valori
30/09/2025	25/07/2027	Capitale assicurato Totale	€ 13.780.000,00
30/09/2025	25/07/2027	Stop Loss – Limite di Indennizzo	€ 13.780.000,00

Data Attivazione/ Variazione	Forma di Assicurazione
30/09/2025	All Risks

Garanzia Furto ed altri eventi - Somme Totali

Attività Assicurata		CASE DI CURA PRIVATE	
Data Attivazione/ Variazione	Data Scadenza Garanzia		Valori
30/09/2025	25/07/2027	Capitale Assicurato Totale	€ 30.000,00

Garanzia Danni da Interruzione d'Esercizio

Attività Assicurata		CASE DI CURA PRIVATE		
Data Attivazione/ Variazione Garanzia	Data Scadenza Garanzia	Beni Assicurati	Franchigia	Somma Assicurata
30/09/2025	25/07/2027	Somma Assicurata per interruzione di esercizio	franchigia GG 3	€ 582.000,00

<i>Data Attivazione/ Variazione</i>	<i>Forme di Indennizzo</i>
30/09/2025	Margine di Contribuzione

<i>Garanzia Eventi Catastrofali – Limite di Indennizzo di polizza</i>			
<i>Attività Assicurata</i>		<i>CASE DI CURA PRIVATE</i>	
<i>Data Attivazione / Variazione</i>	<i>Data Scadenza Garanzia</i>	<i>Garanzie Catastrofali</i>	<i>Limite di Indennizzo</i>
30/09/2025	25/07/2027	Sisma	€ 8.470.000,00
30/09/2025	25/07/2027	Alluvione, Inondazione, Esondazione	€ 8.470.000,00
30/09/2025	25/07/2027	Frana	€ 8.470.000,00
30/09/2025	25/07/2027	Bomba d'Acqua	€ 100.000,00



ALL RISKS

DANNI MATERIALI E DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Contraente/Assicurato: CASA DI CURA VILLE AUGUSTA SRL

contraente CASA DI CURA VILLE AUGUSTA SRL

polizza n. 450741057 versione n. 1

SOMMARIO

- ☐ **SCHEDA DI POLIZZA**
- ☐ **DEFINIZIONI**
- ☐ **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI**
- ☐ **CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI**
- ☐ **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**
- ☐ **CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO**
- ☐ **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**
- ☐ **LIMITI DI INDENNIZZO – FRANCHIGIE E SCOPERTI**
- ☐ **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

contraente CASA DI CURA VILLE AUGUSTA SRL

polizza n. 450741057 versione n. 1

Contraente/Assicurato: CASA DI CURE VILLE AUGUSTA SRL	
Domicilio: VIA PINEROLO SUSÀ, 15 – BRUINO – 10090 - TO	
Codice Fiscale / Partita I.V.A.: 80043750019	
Ubicazione del rischio: VIA PINEROLO SUSÀ, 15 – BRUINO – 10090 - TO	
Descrizione dell'attività: nell'ubicazione indicata in polizza esiste l'attività dell'Assicurato che consiste in ISTITUTO DI CURA comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali ed accessorie.	
Caratteristiche degli insediamenti e del rischio: il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l'attività indicata in polizza è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l'eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili. Si intendono compresi nell'assicurazione i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell'ubicazione indicata in polizza. I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare. Il Contraente/Assicurato è sollevato dall'obbligo di segnalare se all'esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.	
Durata ed effetto: decorrenza: dalle ore 24 del 30/09/2025 Frazionamento: annuale	termine: alle ore 24 del 25/07/2027 prima quietanza: 25/07/2026

DANNI MATERIALI – SOMME ASSICURATE

(in caso di rischio pluriubicazione inserire elenco ubicazioni con relative Partite SA e premio)

Descrizione delle cose assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1) Fabbricati	€ 10.500.000,00	0,490	€ 5.145,00
2) Macchinari	€ 1.500.000,00	0,630	€ 945,00
3) Mercì	€ 50.000,00	1,800	€ 90,00
4) Mercì in refrigerazione	€ 20.000,00	2,700	€ 54,00
5) App. Elettroniche	€ 60.000,00	6,300	€ 378,00
6) Fenomeno Elettrico	€ 100.000,00	7,200	€ 720,00
7) Spese di demolizione e sgombero	€ 500.000,00	0,450	€ 225,00
8) Maggiori costi	€ 50.000,00	1,800	€ 90,00
9) Ricorso terzi	€ 1.000.000,00	0,180	€ 180,00
Totale somme assicurate	€ 13.780.000,00		
Totale premio lordo annuo			€ 7.827,00

DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO – SOMME ASSICURATE - PERIODO DI INDENNIZZO

Descrizione delle cose assicurate	Somme assicurate	Tasso lordo	Premio lordo
1) Margine di Contribuzione (annuo) Massimo periodo di indennizzo: 360 giorni Giorni lavorativi annui: 360 giorni	€ 582.000,00	1,938	€ 1.128,00

DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA

La somma assicurata deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario. Il margine di contribuzione, ai fini assicurativi, si determina calcolando la differenza tra il totale della colonna di sinistra (ricavi di vendita più rimanenze finali) ed il totale della colonna di destra (rimanenze iniziali più l'insieme di voci variabili o di quote variabili delle voci semivariabili).

Voci di bilancio inerenti all'attività "caratteristica assicurata" (le voci riportate a stampa sono ricavate dalla forma di bilancio secondo la IV direttiva CEE; è facoltà dell'Assicurato aggiungerne altre dattiloscritte, nelle apposite righe bianche, qualora desideri evidenziare particolari situazioni)	Importi [in migliaia di euro]	
	+ [A]	- [B]
+ Ricavi di vendita (*)	6.236	
+ Rimanenze finali (**)	52	
- Rimanenze iniziali (***)		67
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci (100%)°		602
- Costi per servizi (ivi inclusi i consumi energetici, se non indicati altrove) (100%)°		1452
- Costi per il personale (100%)°		3148
- Oneri diversi di gestione (100%)°		437
-		
TOTALI	6288	5706
MARGINE DI CONTRIBUZIONE ([A]-[B])	582	
SOMMA ASSICURATA	€ 582.000,00	

Note

- (Vanno inclusi altri ricavi e proventi ed i contributi in conto esercizio, se erogati in via continuativa, in funzione dei ricavi delle vendite
- (Importo desumibile dallo Stato Patrimoniale - Attivo Circolante - Rimanenze finali dell'anno "x"
- (Importo desumibile dallo Stato Patrimoniale - Attivo Circolante - Rimanenze finali dell'anno "x-1" (e quindi iniziali per l'anno x)
- (Vanno indicate le quote variabili - in percento rispetto al totale della specifica voce di bilancio - che sono escluse dall'eventuale indennizzo. Il corrispondente importo in cifra figurerà nella colonna di destra.

RIEPILOGO SOMME ASSICURATE E PREMI LORDI

SEZIONI	SOMMA ASSICURATA	PREMIO ANNUO LORDO
1) INCENDIO DANNI DIRETTI	€ 13.780.000,00	€ 7.827,00
2) DANNI INTERRUZIONE ESERCIZIO	€ 582.000,00	€ 1.128,00
3) FURTO	€ 30.000,00	€ 540,00
4) CAT. DI LEGGE		€ 5.988,95
TOTALE		€ 15.483,95
PREMIO DI PERFEZIONAMENTO LORDO		€ 3.216,50
PREMIO DI POLIZZA ANNUO LORDO		€ 15.483,95

Il Contraente

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 3.216,50
è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore in il

Agente esattore

contraente CASA DI CURA VILLE AUGUSTA SRL

polizza n. 450741057 versione n. 1

DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Comunicazioni	quelle effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telegrammi, fax.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Franchigia	l'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Partita	insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo rischio assoluto	l'assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.
Scoperto	la percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa assicuratrice.
Allagamenti	presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, fuoriuscita di acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.
Archivi	per tali intendendosi documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Contratto di assistenza tecnica	contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Dati

per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti; dette informazioni debbono essere riprodotte in copie di sicurezza almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.

Estorsione

sottrazione delle cose assicurate costringendo l'Assicurato, i suoi dipendenti, o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone.

Fabbricati

l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature.

Si conviene che l'assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprenda anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune. Sono comprese le opere di fondazione o interrato e, gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC; gli impianti di forza motrice, di illuminazione con relativi pali, fotovoltaici ed audio-video, impianti vari ed ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica che sia parte integrante delle costruzioni, nonché eventuali superfici e/o strutture di atterraggio e/o attracco esclusivamente di pertinenza delle costruzioni, ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione, ivi comprese tappezzerie, moquettes, parquets, tinteggiature. Sono compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio. Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, mosaici. Per i Beni Immobili di particolare interesse storico artistico, che sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss. mm. ii., il Premio di Polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

Si intendono compresi anche: gli arredi esterni purché nel recinto della struttura: per tali intendendosi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: panche, panchine, pensiline, dissuasori, segnaletica stradale, impianti semaforici, impianti di illuminazione, statue, fontane, parcometri, distributori

Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Inondazione, alluvione	fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.
Contenuto	Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte
Macchinari/merci	le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., farmaci, presidi medici, dispositivi medici; Si intendono compresi anche : - <i>Apparecchiature elettroniche</i>, per tali intendendosi sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d'uso), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati, non dedicati al diretto controllo del processo produttivo; - Beni elettromedicali: Apparecchio elettrico, destinato alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di un medico, e che entra in contatto fisico od elettrico con il paziente e/o trasferisce energia verso o dal paziente e/o rileva un determinato trasferimento di energia verso o dal paziente. L'apparecchio comprende quegli accessori, definiti dal costruttore, che sono necessari per permetterne l'uso normale dell'apparecchio secondo la normativa vigente - <i>Mezzi di custodia (Casseforti, porte per camere corazzate e camere corazzate)</i>, sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature. Tali mezzi sono classificabili in base alla Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l'Industria Meccanica). La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 al X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l'ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta. L'eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi. Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM. Per le casseforti (es.:casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalla norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
Programmi in licenza	A titolo esemplificativo e non limitativo, programmi informatici con sequenze di
d'uso:	informazioni, costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto stipulato con il fornitore di tali programmi per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso
Rapina	l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
	ingiusto profitto per se e per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Supporti di dati	per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.

Valori

monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita contenuto/ Macchinari.

RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Costo variabile della produzione venduta	importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dell'Assicurato. A titolo puramente esplicativo il costo variabile della produzione venduta è dato dalla differenza tra le rimanenze iniziali e le rimanenze finali, sommata all'acquisto delle materie, ai costi per personale, per consumi energetici, per manutenzione, per lavorazione presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l'attività produttiva.
Margine di contribuzione	la differenza tra i Ricavi di vendita e il Costo variabile della produzione venduta, desunta dall'ultimo bilancio approvato.
Periodo di indennizzo	il periodo che ha inizio al momento del verificarsi del sinistro danni materiali avente durata massima indicata in polizza, durante il quale i risultati dell'attività caratteristica risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Ricavi di vendita	quanto pagato o pagabile all'Assicurato sulla base del principio di competenza, per prodotti venduti e/o servizi resi a seguito dell'attività dichiarata indicata in polizza, svolta nel luogo dichiarato indicato in polizza, il tutto al netto di sconti, abbuoni, resi su vendite ed IVA.
Somma assicurata	la cifra indicata a tale titolo in polizza e che deve essere pari o superiore, fino ad un massimo del 20%, al Margine di contribuzione ricavato dal bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato.

Ricavi di vendita, Costo variabile della produzione venduta e Margine di contribuzione dovranno essere calcolati, qualora possibile, per singolo prodotto o servizio oggetto di ogni singola attività svolta e dovranno essere riferiti al
l'ultimo bilancio d'esercizio approvato.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI DEI DANNI MATERIALI**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.

Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nelle ubicazioni indicate in polizza, sia sottotetto che all'aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Terzi, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico.

Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Si conviene che per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 72 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2 - Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni :

a) verificatisi in occasione di:

- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, contaminazione radioattiva;
- maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe e slavine;
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza aziendale;
- Terremoto inondazioni alluvioni e allagamenti;

a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;

b) causati da o dovuti a :

- frode, truffa, scippo, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi;
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- guasti meccanici, anormale funzionamento di Macchinari e apparecchiature elettroniche, a meno che non siano provocato da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- montaggio o smontaggio di Macchinari compresa la fase di test e collaudo, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione; impiego di sostanze,

materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione; vizio di Merci prodotte;

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;

sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

- c) causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- d) derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari;
- e) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorifero;
- f) subiti dai liquidi e prodotti in genere dispersi per effetto di guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche;
- g) subiti dai materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, per effetto di fuoriuscita o solidificazione dei materiali stessi;
- h) derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- i) derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Cyber Clause

Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:

- a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- d) computer hacking;
- e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
- g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
- i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.

Art. 3 - Cose escluse dall'assicurazione

- "Cose in leasing e Apparecchiature elettroniche", se assicurate con specifiche polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata);
- collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.500;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- ponti, strade ferrate, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
- aeromobili, natanti e imbarcazioni in genere;

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14. CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

- automezzi e veicoli in genere iscritti al P.R.A. o con obbligo di licenza di circolazione;
- cave, miniere, giacimenti;
- enti off-shore.

Art. 4 - Delimitazioni di garanzia

1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di **tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi**, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre. Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di **occupazione** (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società indennizzerà solamente i danni di incendio, esplosione, scoppio e caduta aeromobili.

2) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione **atti di terrorismo** la Società non indennizzerà i danni da:

- perdite, danni, costi o spese direttamente o indirettamente causati da qualsiasi interruzione di servizi (e.g. servizi produzione di energia, distribuzione di gas, servizi idrici, servizi di comunicazione);
- interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia;
- da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro;
- da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- da contaminazione biologica o chimica.

Per atto di **terrorismo** si intende qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

3) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico da neve**, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:

- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture, strutture geodetiche e simili e quanto in essi contenuto.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno

Relativamente ai danni da eventi atmosferici su fabbricati aperti su uno o più lati, la Società indennizza fino alla concorrenza di € 20.000,00 per sinistro e per annualità i danni a fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati purché con strutture portanti verticali incombustibili.

Sono compresi i danni subiti agli enti posti sotto gli stessi solo nel caso siano conseguenti ai danni subiti da tali fabbricati o tettoie, esclusi comunque i danni da bagnamento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15% con il minimo di € 2.500,00.

I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate ai Fabbricati dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture;
- la Società indennizzerà fino alla concorrenza del sottolimito complessivo stabilito in polizza.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **sovraccarico da neve** la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati (e quanto in essi contenuto) non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

- 4) **GARANZIA OPERANTE SOLO SE VERSATO IL RELATIVO PREMIO** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **inondazioni, alluvioni o allagamenti**, la Società non indennizzerà i danni:
- alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
 - alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - a Macchinari e Merci posti all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione.
- 5) **GARANZIA OPERANTE SOLO SE VERSATO IL RELATIVO PREMIO** Relativamente ai danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene si conviene che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro" purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti - 4) – 5) la Società ed il Contraente hanno la facoltà in ogni momento, di recedere da una o da tutte le garanzie, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società questa rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

- 6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di **acqua condotta e liquidi in genere condotti** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici nei al servizio dei Fabbricati contenenti le cose assicurate e nell'area di pertinenza aziendale, la Società non risarcirà i danni causati:
- a. da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
 - b. alle Merci poste in locali interrati o seminterrati;
 - c. alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
- Agli effetti della presente delimitazione di garanzia la Società risarcisce le **spese** di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di **ricercare** ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua e dei liquidi in genere.
- 7) Relativamente a **valori** l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.
- 8) Relativamente a **modelli, stampi e archivi**, l'assicurazione si intende prestata a **primo rischio assoluto**, fino a concorrenza del massimale stabilito in polizza, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
- Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 (dodici) mesi dal sinistro e avverrà senza applicazione dell'Art. 7 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo")
- 9) Premesso che, relativamente ai danni materiali direttamente causati da **fenomeni elettrici** per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di Macchinario (comprese apparecchiatura elettroniche) e l'impiantistica relativa agli ascensori anche se garantiti nella partita

Fabbricati, sono esclusi i danni:

- a. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
- b. dovuti a guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del "Contratto d'assistenza tecnica" così come descritto nelle "Definizioni";
- c. nei seguenti casi:
 - i. l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra non siano a norma di legge;
 - ii. i Macchinari assicurati non siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

- 10) Relativamente alle apparecchiature elettroniche/elettromedicali che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile fermo quanto previsto all'Art. Valore assicurabile – Assicurazione parziale. La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano. La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicato il relativo sottolimito di indennizzo

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
- b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
- c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura. Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio con personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.

- 11) Relativamente ai **Supporti di dati e Dati**, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società indennizza, a **primo rischio assoluto** e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la conseguente ricostituzione dei Dati perduti o alterati, memorizzati sui supporti stessi, a partire dall'ultima copia di sicurezza.

Deve intendersi compresa in garanzia anche la ricostituzione dei Dati perduti o alterati:

- a. per difettoso funzionamento delle Apparecchiature elettroniche e dei relativi supporti dovuto a cause accidentali;
- b. per atti dolosi o fraudolenti di dipendenti o prestatori d'opera o di terzi, commessi tramite alterazioni dei Dati memorizzati sui supporti, effettuate direttamente o tramite unità di input o tramite le linee di trasmissione dati;
- c. alla condizione essenziale, per l'efficacia di questa estensione di garanzia, che il sistema di elaborazione dati sia dotato di apposito software in grado di fornire la documentazione dei processi elaborativi svolti, finalizzata a dimostrare la successione degli eventi che ha causato il danno.

Non sono in ogni caso indennizzabili i costi per la ricostituzione dei Dati perduti o alterati :

- d. per errata registrazione, cancellazione per errore e cestinatura per svista;
- e. dovuti a programmi "virus".

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le

sole _____ spese
per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

12) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **gelo** la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempreché l'attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro.

13) La società indennizza, a parziale deroga dell'articolo "Esclusioni" e ferme le restanti esclusioni, i danni materiali subiti dalle merci in refrigerazione custodite in banchi, armadi e celle direttamente causati da:

- mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo,
- fuoriuscita del fluido frigorifero,

conseguenti

a) ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza;

b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture:

b1) nell'impianto frigorifero o nei dispositivi di controllo e sicurezza direttamente pertinenti all'impianto stesso;

b2) negli altri dispositivi o sistemi di controllo o sicurezza a servizio dell'impianto;

b3) nei sistema di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Condizione essenziale per l'efficacia della garanzia, per le merci in refrigerazione custodite in celle, è che:

- gli impianti di cui ai precedenti punti b1) e b2) siano dotati di segnalatori acustici e/o visivi che consentano la tempestiva rilevazione di eventuali anomalie nella produzione del freddo e la segnalazione di tale anomalia al personale addetto, al fine di prevenire o limitare il sinistro
- la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo abbia avuto durata continuativa non inferiore a 6 (sei) ore.

14) Premesso che relativamente alle garanzie **furto e rapina**, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di **Macchinari, Merci, Valori** la Società indennizza i danni materiali derivati dal **furto** delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali indicati in polizza contenenti le cose stesse:

a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili, uso fraudolento di chiavi o di dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando;

b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali nei termini anzidetti, abbia violato tali mezzi come previsto al precedente comma a).

Sono parificati ai danni del furto, esclusi quelli di incendio, esplosione e scoppio, i guasti causati alle cose assicurate nella presente delimitazione, per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

Qualora l'autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell'Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

— che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, nè di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi

— che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Relativamente a **valori** la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o mezzi di custodia.

Relativamente alla garanzia **rapina**, questa deve avvenire nei locali indicati in polizza; è estesa al caso in cui la persona che detiene le cose assicurate e sulla quale viene fatta violenza o minaccia venga

prelevata dall'esterno e sia costretta a recarsi nei locali stessi.

L'**estorsione** opera alle condizioni, nei limiti e con le franchigie/scoperti previsti per la garanzia rapina. Si precisa che in caso di estorsione, tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza.

- 15) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da **errori di manovra e movimentazione**, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza del limite stabilito in polizza, i danni materiali alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e movimentazione esclusivamente di mezzi mobili non iscritti al PRA all'interno dell'area di pertinenza aziendale.
- 16) Relativamente ai danni di **crollo e collasso strutturale**, che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi, di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per **Fabbricati**, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per **Macchinari**, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I- **Fabbricati** - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II - **Macchinari** - si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III- **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.

Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

- per **Fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
-
- per **Macchinari e Merci** (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Art. 6 - Assicurazione parziale (non operante per le forme di assicurazione a primo rischio assoluto)

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate maggiorate del 20%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 7 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo") - non operante per le garanzie "Furto" e "Rapina"

Relativamente alle partite Fabbricati e Macchinari si determina per ogni partita separatamente:

1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 5, determina l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo";

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com;
C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v..
Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda
unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

2. il _____ supplemento

- di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
- a) superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.

CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI MATERIALI**A – NON OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA****1. Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro**

La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.

Qualora venisse indicato a tale titolo una somma assicurata con specifica partita o un Limite di Indennizzo, tale valore dovrà intendersi in aumento all'importo suddetto.

Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro; si intendono comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n° 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

2. Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza o con specifico Limite di Indennizzo, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

3. **Anticipo indennizzi (operante in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio)**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta per cento) dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 2.000.000,00 (due milioni). L'obbligazione della Società:

- sarà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato di quanto previsto all'articolo "Obblighi in caso di sinistro" previsti dalle "Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio", in caso di sinistro.

L'acconto non potrà comunque essere superiore al limite indicato in polizza, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

4. **Onorari dei periti e consulenti (operante in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio)**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite stabilito in polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell'Azienda nonché di società di revisione, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all'attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

La Società è obbligata ad indennizzare quanto sopra a condizione essenziale che tutte le suddette spese siano necessarie, ragionevolmente sostenute e documentate per ogni singola voce, pena la decadenza al diritto di indennizzo delle suddette spese.

Agli effetti della presente estensione di garanzia non vale quanto disposto dall'articolo - Assicurazione parziale".

5. **Merci e Macchinari presso terzi**

Fermo quanto previsto dall'articolo «Obblighi in caso di sinistro» - lettera e) - delle Condizioni Generali di Assicurazione le Merci e i Macchinari assicurati in polizza, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni stabilito in polizza.

6. **Rinuncia alla rivalsa**

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso :

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

- i clienti;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

7. Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di incendio, esplosione e scoppio, la presente condizione particolare è efficace purché il Contraente o l'Assicurato sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi.

8. Modifiche negli stabilimenti

E' in facoltà dell'Assicurato, nell'ubicazione indicata in polizza, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurato viene sollevato dall'obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempreché le modifiche apportate :

- non modifichino la descrizione del rischio indicata in polizza;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare "Colpa grave".

La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d'opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società, entro 30 giorni dalla data di inizio lavori, dell'aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore al limite indicato in polizza.

Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l'assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

9. Oneri urbanizzazione – vincoli autorità

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% del danno, nel limite e nel limite previsto dalla scheda, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all'epoca della loro realizzazione.

10. Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto art. 16, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro. Tale garanzia non si intende operante nel caso in cui sia stata attivata la garanzia "Anticipo Indennizzi".

11. Compensazione fra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'articolo 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchese, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

- 1) l'asuddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate per le quali non vale il disposto dell'articolo 1907 del C.C. o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;
- 3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la stessa ubicazione.

12. Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

13. Permesso di fuoco

E' fatto obbligo da parte dell'Assicurato di adottare specifica procedura formalizzata di "Permesso di Fuoco" per operazioni a caldo o a fiamma libera al fine di minimizzare i rischi d'innescio d'incendio a causa dell'utilizzo di fiamme e/o della produzione di scintille da parte di personale della ditta o di ditte esterne incaricate. Ogni volta che un'operazione di taglio e saldatura deve essere eseguita al di fuori delle aree di manutenzione

appositamente attrezzate, deve essere predisposto uno specifico "Permesso di Fuoco". Tale documento prevede che i lavori a caldo non debbano essere iniziati senza il consenso del responsabile della sicurezza e nel quale si stabilisca che/di:

- l'area designata per l'effettuazione dei lavori a caldo non sia caratterizzata dalla presenza di: contenitori con liquidi infiammabili, polveri (anche metalliche) combustibili, pareti, solai o soffittature con parti combustibili (es. pannelli sandwich con materiali plastici o con isolamento in plastica espansa);
- tenere sgombro il luogo delle operazioni da eventuali materiali combustibili con almeno 10 metri di spazio libero. Altrimenti, qualora non possibile, è opportuno schermare i lavori con idonei pannelli ignifughi certificati;
- verificare che siano presenti, presso l'area di intervento estintori portatili, coperte antifiamma e, se possibile, una manichetta antincendio collegata ad un idrante;
- mantenere una continua sorveglianza durante le operazioni, compreso durante eventuali soste o pause pranzo, e per almeno un'ora dopo il completamento delle operazioni;
- monitorare saltuariamente il luogo delle operazioni per altre 2-3 ore, con frequenza non superiore a 30 minuti, allo scopo di rilevare ed eventualmente estinguere eventuali principi di incendio che possano originarsi a causa del calore sviluppato dalle operazioni di taglio e saldatura.

Per ogni sinistro che sia conseguenza di operazioni a caldo o a fiamma libera rimarrà a carico dell'Assicurato lo scoperto del 20% da applicarsi all'ammontare del danno, fermi i minimi di franchigia previsti in polizza, salvo che l'Assicurato non documenti di aver osservato la procedura sopra descritta.

14. Insedimenti vuoti ed inoccupati

In caso di sinistro che colpisse Fabbricati "vuoti ed inoccupati", la Società non è obbligata in alcun caso per i seguenti danni:

- qualsiasi atto vandalico o doloso compreso l'incendio
- qualsiasi evento naturale
- da furto.

15. Maggiori costi

In caso di sinistri indennizzabile a termini di polizza la Società rimborserà le spese documentate e necessariamente sostenute e per mantenere in funzione servizi di pubblica utilità che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro indennizzando le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Maracchese, 14. CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

- installazioni temporanee di telefono, telex, ecc.;
- fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- noleggio attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte;
- lavoro straordinario anche notturno e festivo per agevolare la ripresa dell'attività.

B - OPERANTI PER LE GARANZIE FURTO E RAPINA**1. Caratteristiche del fabbricato**

Relativamente all'operatività della garanzia furto, il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate devono avere pareti perimetrali, solai o aperture in cemento, laterizi, vetrocemento armato, pietre od altri simili materiali oppure con pannelli in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidalmente uniti tra loro mediante incastro. Se la linea di gronda del tetto del fabbricato è situata ad una altezza inferiore a 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno per via ordinaria (cioè senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi quali scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in cemento armato, senza lucernari, oppure vetro-cemento armato totalmente fisso.

Qualora il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate e/o il tetto non possiedano, per lo meno, i suddetti requisiti, in caso di furto perpetrato attraverso (o agevolato dall'esistenza di) pareti perimetrali, solai, coperture e/o tetto con caratteristiche inferiori, si applica lo scoperto del 20%, ferma restando l'eventuale franchigia, prevista dal contratto, che viene considerata minimo assoluto.

2. Mezzi di chiusura dei locali

Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600), metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purché di dimensioni tali da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

L'assicurazione è operante anche se i serramenti sono costituiti in tutto o in parte da vetri che non siano almeno antinfortunistico (vetro conforme alla norma EN 12600); tuttavia viene convenuto uno scoperto del 25% se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri. Questo scoperto non si applica quando il furto così avvenuto è commesso durante:

- l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione fra le ore 8 e le ore 24;
- l'orario di chiusura, purché attraverso le luci di inferriate e di serramenti di metallo o lega metallica. E' applicato inoltre lo scoperto del 25% nei seguenti casi:
- furto commesso con rimozione di inferriate, di serramenti o di serrature applicate agli stessi, senza rottura o forzatura delle relative strutture o sedi di installazione;
- furto commesso rimuovendo dalla propria sede, senza effrazione del telaio, lastre di vetro stratificato.

3. Garanzia "portavalori"

L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14. CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda Unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

stessi

durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto indicato in polizza.

4. Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita -, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

5. Coesistenza di assicurazione trasporti

Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.

Il Contraente o l'Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.

6. Primo Rischio Assoluto e determinazione del danno

L'assicurazione è prestata a **primo rischio assoluto** e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile, e pertanto a deroga dell'ultimo comma dell'art. 5 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" l'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

7. Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza e i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

8. Recupero delle cose rubate

Se le cose colpite da sinistro vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo d'indennizzo per le cose recuperate.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha la facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

9. Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni Generali d'Assicurazione, senza tener conto dello scoperto o della franchigia operante in ciascun contratto, il cui importo verrà detratto successivamente all'ammontare del danno calcolato secondo il disposto del detto articolo.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

10. Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso al Contraente/Assicurato

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 25%.

11. Cumulo scoperti

Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

12. Obbligo impianto automatico di allarme antintrusione

I locali contenenti le cose assicurate sono protetti da un impianto di allarme antintrusione messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.

La presenza di tale impianto è essenziale per l'efficacia della garanzia furto, qualora l'impianto non venisse
attivato verrà applicato uno scoperto del 20%.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONI DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
GARANZIA OPERANTE SOLO SE PRESENTE SOMMA ASSICURATA****Art. 1 - Rischio assicurato**

La Società si obbliga ad indennizzare:

- la perdita di Margine di contribuzione dovuta alla riduzione dei Ricavi di vendita e delle Rimanenze;
 - le spese supplementari necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita nei limiti della perdita di Margine di contribuzione in tal modo evitata; a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.
- La garanzia si intende operante anche a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito cose, che l'Assicurato utilizza per lo svolgimento dell'attività dichiarata nell'ubicazione indicata in polizza, assicurate con altre specifiche polizze stipulate con la Società.

Art. 2 – Esclusioni

Sono escluse le perdite o le spese:

- a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della presente polizza danni materiali:
 - causato da furto, rapina, estorsione;
- b) conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:
 - dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall'Autorità;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
 - revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti.
- c) Frana, cedimento, smottamento del terremoto (Garanzie operanti solo se presente la rispettiva somma assicurata).

Art. 3 - Modalità degli aggiornamenti della somma da assicurare. Obblighi di comunicazione.

Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società il Margine di contribuzione, il risultato operativo dell'esercizio appena trascorso e la nuova somma assicurata, il cui valore non deve comunque risultare inferiore al Margine di contribuzione.

Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:

- a) la nuova somma assicurata;
- b) l'ammontare del premio anticipato per l'annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova somma assicurata;
- c) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, calcolato sulla differenza tra il Margine di contribuzione risultante dal bilancio dell'esercizio appena trascorso e la precedente somma assicurata, applicando il tasso imponibile previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento;
- d) l'eventuale importo di conguaglio per l'annualità assicurativa in corso, calcolato sulla differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, applicando il tasso imponibile previsto in polizza e, nel caso di differenza positiva, aumentato dell'imposta vigente al momento del pagamento.

Qualora il Contraente non corrisponda l'eventuale premio di conguaglio entro trenta giorni dalla data di emissione dell'appendice, l'assicurazione degli aggiornamenti della somma assicurata resta sospesa dalle ore 24 di tale giorno e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società ai premi di conguaglio.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non comunichi il Margine di contribuzione, il risultato di esercizio e la

nuova somma assicurata, la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Anche in caso di cessazione, anticipata risoluzione o recesso dal contratto resta fermo l'obbligo di corresponsione del premio di conguaglio (positivo o negativo) di cui al punto c).

Qualora si verifichi una differenza tra la nuova somma assicurata e la precedente, in eccesso o in difetto, superiore al 20% di quest'ultima, ai fini del conguaglio per l'annualità assicurativa trascorsa, tale eccedenza non sarà presa in considerazione; ai fini dell'aggiornamento della somma assicurata, questa sarà oggetto di specifica pattuizione.

Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Nel caso in cui il bilancio, successivo a quello usato inizialmente per il calcolo della somma assicurata, presentasse un Margine di contribuzione negativo, la Società può recedere dal contratto o dare copertura per una parte percentuale dei costi fissi o insopprimibili inerenti alla gestione caratteristica dell'azienda assicurata.

Art. 4 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina:

- a) per la determinazione del Margine di contribuzione che si sarebbe realizzato, i Ricavi di vendita e le Rimanenze saranno calcolati facendo riferimento agli ordini acquisiti, ai piani aziendali di produzione, alla produzione in atto al momento del verificarsi del sinistro e ad ogni altra circostanza interna od esterna attinente, come ad esempio la stagionalità della produzione che caratterizza l'azienda o l'andamento di mercato;
- b) relativamente alle spese supplementari: calcolando quelle documentate necessariamente e ragionevolmente sostenute al solo scopo di evitare o contenere la riduzione dei Ricavi di vendita che si sarebbe verificata a causa del sinistro, durante il periodo di indennizzo se tali spese non fossero state effettuate.

Il limite massimo di indennizzo per tali spese è costituito da un importo pari alla diminuzione del Margine di contribuzione in tal modo evitata, al netto di qualsiasi risparmio di quelle spese incluse nella somma assicurata che venissero a cessare o a ridursi in conseguenza del sinistro durante il periodo di indennizzo.

Se l'attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare i rispettivi Margini di contribuzione, le disposizioni di cui alla lettere a) e b) si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.

Qualora l'Assicurato non riprenda più l'attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l'indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall'Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e finché non pervenga alla decisione di abbandonare l'attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi.

Art. 5 - Assicurazione parziale

Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al Margine di contribuzione relativo all'ultimo bilancio d'esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.

Art. 6 - Cessazione del rischio. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- fallimento o ammissione dell'azienda alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.

In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.

Generali Italia S.p.A. - Sede legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 - www.generali.it; email: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Art. 7 - Cessione o alienazione, fusione o scissione

Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell'Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8. – Limite massimo dell'indennizzo

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di comunicazione previsti, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo di assicurazione, un aumento della somma assicurata indicata in polizza non superiore al 20% della somma stessa. Di conseguenza ai fini dell'art. "limite massimo dell'indennizzo" delle Condizioni Generali di Assicurazione quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 20%.

**CONDIZIONI PARTICOLARI DEI DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO TALI
GARANZIE SI INTENDONO ATTIVATE SOLO SE INDICATO IL RELATIVO LIMITE DI
INDENNIZZO NELLA TABELLA**

Relativamente alle condizioni particolari che seguono, il Contraente/Assicurato deve adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione del sinistro e vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto del sinistro sulla propria attività.

1. Interruzione da parte dell'Autorità

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità, a seguito di sinistro indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza.

La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi e fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

2. Interdipendenza

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito lo stabilimento di una delle seguenti aziende:

.....
.....

(in mancanza di indicazione, la presente estensione di garanzia deve intendersi non operante)

facenti parte del medesimo Gruppo industriale dell'Assicurato in qualità di controllanti, controllate e/o collegate.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

3. Cose non assicurate nell'assicurazione danni materiali

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito cose utilizzate dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata, nell'ubicazione indicata in polizza, anche se non assicurate con la presente polizza o con altre specifiche polizze stipulate con la Società.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

4. Interruzione dei servizi

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Margine di contribuzione e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza, che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione dei servizi (energia - acqua - gas), causandone interruzione o riduzione delle forniture, posto entro un raggio di 1000 metri dall'ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata.

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

5. Franchigia sull'assicurazione danni materiali

Se in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il sinistro che avesse colpito detta Sezione risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione prevista dalla presente Sezione, che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della predetta Sezione danni materiali.

6. Fornitori

La Società si obbliga nei confronti dell'Assicurato ad indennizzare la perdita di Margine di contribuzione e le spese supplementari conseguenti ad un sinistro che abbia colpito uno degli stabilimenti delle ditte fornitrici dell'Assicurato, di seguito espressamente elencate.

Il Contraente si impegna ad adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione del danno presso tali ditte fornitrici e vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto di tale sinistro sulla propria attività. Condizioni per l'operatività della garanzia sono le seguenti:

- a) il sinistro di cui sopra sia dovuto ad un evento indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza con l'esclusione delle seguenti garanzie:
 - atti di terrorismo;
- b) il nominativo delle ditte fornitrici, con riferimento alle quali è prestata tale estensione di garanzia, e la loro ubicazione siano di seguito espressamente riportati:

Nominativo Fornitore	Ubicazione

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

7. Clienti

La Società si obbliga, nei confronti dell'Assicurato, ad indennizzare la perdita di Margine di Contribuzione e le spese supplementari conseguenti ad un sinistro che abbia colpito uno degli stabilimenti delle ditte clienti dell'Assicurato, di seguito espressamente elencate.

Il Contraente si impegna ad adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione del danno presso tali ditte clienti e vengano prese tutte le misure atte a contenere l'effetto di tale sinistro sulla propria attività. Condizioni per l'operatività della garanzia sono le seguenti:

- a) il sinistro di cui sopra sia dovuto ad un evento indennizzabile in base all'assicurazione danni materiali della presente polizza con l'esclusione delle seguenti garanzie:
 - atti di terrorismo;
- b) il nominativo delle ditte clienti con riferimento alle quali è prestata tale estensione di garanzia e la

loro ubicazione siano di seguito espressamente riportati:

Nominativo Cliente	Ubicazione

La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite stabilito in polizza.

8. Riserve di magazzino

La liquidazione del danno sarà effettuata tenendo conto, in giusta misura, di una eventuale posticipazione della caduta del volume d'affari conseguita tramite la temporanea utilizzazione della riserve dei prodotti finiti che si trovano nei magazzini e nei depositi.

Se al verificarsi di un sinistro, per contenere la riduzione del volume d'affari, l'Assicurato ricorrerà all'utilizzo di scorte di magazzino, la liquidazione del danno sarà effettuata prevedendo:

- 1) il rimborso dei costi supplementari per la ricostruzione del livello di scorte del magazzino
- 2) l'eventuale perdita di volume d'affari causata dalla mancanza e/o riduzione di scorte di magazzino per la precedente utilizzazione ai fini di contenere il danno, e ciò a decorrere dal momento di tale mancanza e/o riduzione e per un periodo pari al massimo periodo di indennizzo.

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI BENI ELETTRONICI TALI GARANZIE SI INTENDONO ATTIVATE SOLO SE INDICATO IL RELATIVO LIMITE DI INDENNIZZO NELLA TABELLA**Apparecchiature portatili o ad impiego mobile**

La Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile fermo quanto previsto all'Art. Valore assicurabile – Assicurazione parziale. La garanzia opera anche per i danni verificatisi durante l'utilizzo, il trasporto con qualsiasi mezzo compreso quello a mano, il trasferimento, lo spostamento, le operazioni di carico e scarico, entro il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e dello Stato Città del Vaticano.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicato il relativo sottolimito di indennizzo

Non sono indennizzabili i danni di rottura di filamenti di valvole o tubi.

Durante il trasporto su veicoli la garanzia furto opera purché siano rispettati tutti i seguenti requisiti:

- a) il veicolo sia provvisto di capote in materiale rigido;
- b) i cristalli del veicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio o vano di carico siano chiusi a chiave;
- c) durante la sosta le apparecchiature assicurate siano riposte nel bagagliaio o vano di carico e non siano visibili dall'esterno del veicolo.

All'interno di locali, i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stessi, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l'apparecchiatura. Per ogni sinistro indennizzabile da furto, urto o caduta si applica lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00; qualora, nel caso di furto su veicolo, lo stesso si trovi in un parcheggio con personale preposto alla sorveglianza dei veicoli od in una rimessa chiusa a chiave lo scoperto sopra indicato, fermo il minimo previsto, si intende dimezzato.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni da effettuarsi mediante lettera raccomandata. In tale caso entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il

consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 9 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro nove giorni – per i danni di furto e rapina entro tre giorni - da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di atto vandalico o doloso (compreso furto e rapina) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell'inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì :

- f) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
- g) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi

sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 13 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10 delle condizioni generali di assicurazione;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e all'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione dei danni da interruzione di esercizio;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell' art. 12 - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 14 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 15 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal verbale definitivo di perizia, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse dell'Assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, l'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusa istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria od assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di decadenza dalla garanzia assicurativa.

Art. 17 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 18 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 20 - Coassicurazione e delega

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nell'allegato riparto di Coassicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Generali Italia S.p.A. - all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

LIMITI DI INDENNIZZO
Limiti di indennizzo operanti in combinato per i danni materiali e per i danni da interruzione di esercizio (non operanti per le garanzie Furto e Rapina)

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma complessivamente maggiore di

Euro 15.000.000

Fermo restando il suddetto limite complessivo, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto previsto ai sottoindicati limiti per danni causati da o dovuti ai relativi eventi:

70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per Danni da Sisma		
70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per danni da Frana		
70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per Danni da Alluvione, Inondazione ed Esondazione		
50 % della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per <i>sovraccarico neve</i> con il massimo complessivamente per tutte le partite assicurate di Euro 500.000		
70% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per <i>tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi</i>		
50% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per <i>atti di terrorismo</i> , con il massimo complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate di Euro 10.000.000,00		
50% della somma assicurata rispettivamente per ciascuna partita per <i>uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine</i> con il massimo complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate di Euro 1.000.000		
con il sottolimito complessivo di Euro 50.000,00 relativamente a:		
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;		
- lastre di fibrocemento e quanto contenuto nei Fabbricati con tali coperture.		
3% dell'indennizzo dovuto col massimo di Euro per <i>onorari periti e consulenti</i>		
Euro	100.000	per <i>crollo e collasso strutturale</i>
Euro	100.000	per danni da Allagamento e Bombe d'Acqua
Euro	25.000	per <i>merci e macchinari presso terzi</i>
Euro	1.000.000	per <i>anticipo indennizzi</i>
Euro	25.000	per <i>modifiche negli stabilimenti</i>
Euro	50.000	per <i>arredo esterno</i>
Euro	50.000	per <i>gelo</i>
Euro	25.000	<i>Oneri urbanizzazione – Vincoli autorità</i>
Euro	50.000	per <i>fenomeni elettrici</i>
Euro	10.000	merci in refrigerazione

Euro	2.500	per apparecchiature a impiego mobile
Euro	20.000	per errori di manovra e movimentazione
Euro	25.000	per supporti di dati e ricostruzione dati
Euro	20.000	per Modelli Stampi e archivi
Euro	200.000	per acqua condotta e liquidi in genere condotti, con il sottolimito di Euro 20.000 per le relative spese di ricerca
Euro	10.000	per valori
Euro	50.000	per danni non esclusi dal presente contratto e subiti da lastre e cristalli col massimo di €5.000 per ciascuna lastra.
Euro	50.000	per Maggiori costi

Limiti di indennizzo relativi alle garanzie Furto e Rapina

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di:

Euro 30.000

ridotta, per ciascun sinistro a:

Euro	10.000	per furto farmaci
Euro	10.000	Per apparecchiature elettromedicali
Euro	10.000	Per apparecchiature a impiego mobile
Euro	10.000	per furto valori rinchiusi in mezzi di custodia
Euro	10.000	per furto valori rinchiusi in cassette, mobili, registratori di cassa
Euro	10.000	per rapina di valori ovunque riposti all'interno dei locali
Euro	10.000	per i danni materiali direttamente causati ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate, avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli
Euro	10.000	relativamente alla garanzia portavalori

FRANCHIGIE E SCOPERTI
Franchigie e Scoperti - danni materiali

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimane a carico dell'Assicurato il seguente importo:

scoperto del 10% col minimo di Euro 2.500 per ciascun fabbricato per <i>uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine</i>	
scoperto del 15% per danni derivanti da Sisma;	
scoperto del 15% per danni derivanti da Inondazione e Alluvione;	
scoperto del 15% per danni derivanti da Frana	
Scoperto del 15% con il minimo di Euro 5.000 per danni derivanti da Allagamento e Bombe d'Acqua	
scoperto del 10% col minimo di Euro 10.000 per <i>sovraccarico neve</i>	
scoperto del 15% col minimo di Euro 2.500 per danni da eventi atmosferici su fabbricati aperti da uno o più lati	
scoperto del 10% col minimo di Euro 2.500 per <i>tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici e dolosi</i>	
scoperto del 20% col minimo 10.000 di Euro per <i>atti di terrorismo</i>	
scoperto del 10% col minimo di Euro 1.500 per <i>fenomeno elettrico</i>	
scoperto del 10% col minimo di Euro 1.500 per merci in refrigerazione	
scoperto del 10% col minimo di Euro 1.000 per <i>furto, rapina</i> contenuto generico	
scoperto del 20% col minimo di Euro 1.000 per <i>furto, rapina</i> apparecchiature elettromedicali	
scoperto del 20% col minimo di Euro per 1.000 <i>furto, rapina</i> apparecchiature a impiego mobile	
scoperto del 20% col minimo di Euro 1.000 per <i>furto, rapina</i> farmaci	
scoperto del 20% per <i>rapina valori, portavalori</i>	
Euro	1.500 relativamente ai danni ai "Fabbricati" contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto, rapina o nel tentativo di commetterli;
Euro	1.000 relativamente ai danni da <i>acqua condotta e liquidi in genere condotti</i> , comprese le relative <i>spese di ricerca</i> ;
Euro	1.000 Per <i>spese di ricerca del guasto a seguito di danno da acqua condotta</i>
Euro	1.000 per <i>ogni altra causa</i>

Franchigie - danni da interruzione di esercizio

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata indicata in polizza, o alla somma assicurata relativa alle singole Società controllate, collegate, consociate e partecipate qualora sia possibile determinare il relativo Margine di Contribuzione, divisa per il numero dei giorni lavorativi annui e moltiplicata per i seguenti numeri di giorni:

giorni	5	per <i>sisma, inondazioni, alluvioni, allagamenti, bombe d'acqua, sovraccarico neve, atti di terrorismo</i>
giorni	3	per <i>ogni altra causa</i>

La presente polizza è stata emessa in 3 esemplari, il giorno 30/09/2025 a Torino.

GENERALI ITALIA S.p.A.
IL CONTRAENTE

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI (Sanction Clause)

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo.

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Corea del Nord
- Siria
- Crimea Region
- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia

DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE / ASSICURATO

L'Assicurazione è prestata in base alle esplicite dichiarazioni del Contraente/Assicurato che le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società.

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le definizioni e le condizioni generali di assicurazione del testo di polizza e tutte le altre clausole, che riconosce di aver ricevuto.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- | | |
|--------------------|---|
| Articolo 6 | Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro. |
| Articolo 7 | Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta 30 giorni prima della scadenza. |
| Articolo 11 | Perdita del diritto all'indennizzo nel caso di esagerazione dolosa del danno e di altri comportamenti fraudolenti. |
| Articolo 13 | Mandato dei Periti. |
| Articolo 14 | Assicurazioni presso diversi assicuratori; obbligo di richiedere l'indennizzo a ciascun assicuratore; esclusione di responsabilità solidale con gli altri assicuratori. |
| Articolo 16 | Pagamento dell'indennizzo: sospensione in caso di procedura giudiziaria. |
| Articolo 18 | Foro competente. |

nonché gli articoli seguenti delle Norme che regolano l'assicurazione:

- | | |
|-------------------|--|
| Articolo 5 | Danni materiali – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. |
| Articolo 4 | Danni da interruzione di esercizio – Determinazione del danno. |
| Articolo 6 | Danni da interruzione di esercizio – Cessazione del rischio. Risoluzione del contr |



Generali Italia S.p.A.

AGENZIA GENERALE DI TORINO DE
GASPERI - T7G

Polizza n. 450741057 - versione 1 di polizza

Cliente: CASA DI CURA VILLE AUGUSTA

ASSICURAZIONE CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFALI
Generali Italia S.p.A.

LA STRUTTURA DEL CONTRATTO

L'Assicurazione Calamità naturali ed eventi catastrofici è composta da

- 1) Definizioni comuni e definizioni specifiche;
- 2) Condizioni Specifiche di Assicurazione;
- 3) Condizioni Generali che regolano il contratto;
- 4) Norme che operano in caso di Sinistro.

DEFINIZIONI

Nel contratto di assicurazione "**Calamità naturali ed eventi catastrofici**", ai termini di seguito indicati è attribuito il significato qui precisato e sono sempre riportati con lettera iniziale maiuscola.

Art. 1.1 Definizioni

Assicurato	Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Contratto di assicurazione "Assicurazione Calamità naturali ed eventi Catastrofici"
Condizioni di Assicurazione	Termini e condizioni che regolano la copertura assicurativa prevista dall'Assicurazione.
Contraente	Soggetto che stipula l'assicurazione.
Danno	Conseguenza pregiudizievole per l'Assicurato che deriva dal sinistro.
Garanzie	Le specifiche coperture assicurative che prevedono il pagamento di un indennizzo, rimborso oppure l'erogazione di una prestazione in caso di sinistro.
Generali Italia	L'impresa assicuratrice Generali Italia S.p.A., con sede legale in Mogliano Veneto, via Marocchesa 14.
Indennizzo	L'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura;
Polizza	Documento che prova l'assicurazione e definisce, insieme alla Scheda Beni e alla Scheda Riepilogativa, il perimetro di tutte le Garanzie.
Premio	Somma dovuta dal Contraente a Generali Italia per la copertura assicurativa prestata.
Scheda Beni e Scheda Riepilogativa	Documenti che definiscono, insieme alla Polizza, il perimetro di tutte le Garanzie attive
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Art. 1.2 Definizioni specifiche

Allagamento	Eccesso o accumulo d'acqua in luogo normalmente asciutto non dovuto a Alluvione Inondazione e Esondazione e a rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici.
Alluvione, Inondazione ed Esondazione	Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
Archivi	Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor. Sono esclusi gli "Archivi informatici".
Archivi Informatici	Insieme di Dati o di Software memorizzati su Supporti di dati.

Arredamento	Mobili, arredi e dotazioni di ufficio o dell'esercizio commerciale, mobili e dotazioni di laboratorio, d'officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali. Se i locali sono in affitto, sono compresi tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti, impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento e condizionamento, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme, aggiunti dall'Assicurato locatario.
Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature	Macchinari, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che sono loro naturale complemento), impianti non rientranti nella voce Fabbricato e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., serbatoi e sili non in cemento armato o muratura; attrezzature industriali e commerciali, quali attrezzature di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale, attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, utensili. Sono compresi impianti di Energie rinnovabili se installati a terra o comunque non sul Fabbricato . Sono comprese le "Macchine Elettroniche". Sono esclusi i veicoli iscritti al PRA È escluso quanto indicato alle voci "Archivi", "Archivi informatici", "Valori".
Bomba d'acqua	Rapido Allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare o assorbire l'acqua.
Danni diretti	Danno direttamente causato da evento garantito in polizza.
Danni Materiali	Distruzione o deterioramento di beni che possono essere fisicamente determinati.
Dati	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
Esplosivi	Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità: - a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione; - per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni Sono esclusi i fabbricati in costruzione. È escluso, inoltre, quanto indicato sotto la definizione di "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzature" e "Terreni".
Frana	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	Importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro.
Furto	Impossessamento di cose mobili altrui, sottratte a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Guerra informatica	L'uso di un Sistema informatico da parte o per conto di uno Stato per interrompere, bloccare, danneggiare, manipolare o distruggere le informazioni in un Sistema informatico di un altro Stato o in un altro Stato.
Hardware	Complesso delle apparecchiature elettroniche costituito da computer e relative periferiche (ad es video, Supporto di Dati, tastiere, stampanti incluse multifunzione e plotter), tablet, smartphone, workstation, Server, elaboratori elettronici nonché cablaggi, apparati di Rete e di telecomunicazione in genere, il tutto installato, collaudato e pronto per l'uso e utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento dell'attività dichiarata in Polizza.

	Sono esclusi beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita.
Impianti fissi al servizio del Fabbricato	I seguenti impianti fissi al servizio del Fabbricato: idrici, igienico-sanitari, fotovoltaici e solari termici, di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, impianti a uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici, impianti d'allarme. Sono compresi Impianti di energie rinnovabili se montati sul tetto o su altre parti del Fabbricato.
Impianti di energie rinnovabili	Impianti solari termici, impianti fotovoltaici, impianti eolici, impianti di agroenergie (biogas, biomasse) turbine idroelettriche, comprese le opere edili di esclusiva pertinenza degli stessi anche se di fondazione o interrate.
Implosione	Cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Internet	Rete ad accesso pubblico che connette vari dispositivi in tutto il mondo, tramite interconnessione globale tra Reti Informatiche di natura e di estensione diversa.
Macchine elettroniche	L'Hardware e le apparecchiature elettroniche (registratori di cassa, fatturatrici, bilance, macchine fotocopiatrici, fax, apparecchiature per sviluppo e stampa, impianti di allarme, apparecchiature telefoniche, ecc.) impiegati nell'esercizio dell'attività assicurata. Sono incluse le Macchine elettroniche portatili. Sono esclusi: - Fabbricati, impianti, macchine, apparecchiature, attrezzature, arredamenti, Serramenti che, pur avendo componenti elettroniche, utilizzano per il loro funzionamento tali componenti in via accessoria come regolazione e controllo (ad esempio impianti di condizionamento e riscaldamento, frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, macchine per caffè, forni, lettini solari, ecc.); - beni oggetto di lavorazione o destinati alla vendita; - giochi elettronici.
Macchine elettroniche Portatili	Macchine elettroniche che per loro natura e costruzione possono essere trasportate e usate anche all'aperto o in un luogo diverso dall'ubicazione assicurata.
Malattia pandemica o epidemica	Qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali è stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità ha comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure, non esclusivamente riferite al singolo esercizio assicurato, finalizzate a prevenire la diffusione e contenere il contagio.
Massimale o limite di indennizzo	Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte di Generali Italia in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Merci	Prodotti destinati alla vendita, compresi imballaggi, scorte, materie prime, beni in lavorazione, riparazione o deposito. Nel valore delle Merci sono compresi i diritti doganali e le imposte di fabbricazione che sono già stati versati.
Partita	Insieme dei beni che appartengono a una o più categorie, assicurati con un'unica somma.
Primo rischio assoluto	L'impegno di Generali Italia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del codice civile.
Punti perimetrali	Le pareti perimetrali esterne del Fabbricato o, in presenza di area scoperta completamente recintata di pertinenza dell'ubicazione, la recinzione stessa.
Scoperto	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto

	a Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.
Serramenti	Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sisma	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Software	Sequenza di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili da componenti Hardware.
Somma assicurata	L'importo che rappresenta il massimo esborso da parte di Generali Italia in relazione alle garanzie prestate.
Struttura Antisismica	Struttura costruita in modo conforme ai principi definiti nell'Ordinanza Presidente Consiglio Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 o nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni" e successive modifiche o integrazioni.
Struttura in Bioedilizia	Fabbricato con strutture portanti e pareti esterne in materiali incombustibili e/o in Legno lamellare; nelle pareti esterne in materiali incombustibili è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 10% delle loro singole superfici oppure fino al 30% se i materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espansive né alveolari.
Struttura in acciaio	Fabbricato con strutture portanti realizzate in acciaio e pareti esterne e copertura del Tetto in materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Struttura in legno	Fabbricato con strutture portanti, pareti esterne, solai, armature e coperture del Tetto realizzate prevalentemente in legno con la tolleranza anche di altri materiali combustibili e non combustibili e con presenza di materiale plastico, escluse le coibentazioni, al massimo fino al 20%; il tutto costruito con modalità che garantiscono adeguata solidità, robustezza.
Strutture in muratura o altro	Strutture non antisismiche costruite con strutture portanti in muratura o materiali diversi da cemento armato o legno o acciaio o Bioedilizia.
Struttura in cemento armato	Strutture portanti verticali e orizzontali in calcestruzzo armato, prefabbricato o gettato in opera non antisismiche. Sono tollerate e pertanto non costituiscono aggravamento del rischio: - le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del Fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell'area coperta dal Fabbricato stesso; - le armature del Tetto in legno.
Supporto/ Supporto di Dati	Materiale fisso o intercambiabile a uso memoria di massa, per la registrazione di informazioni leggibili da un componente Hardware.
Terreni	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione, contabilizzati nell'attivo dello Stato patrimoniale ai sensi dell'art 2424 del cod. civ (voce "B-II", numero 1).
Terrorismo	Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Tipo costruzione	Caratteristiche costruttive del Fabbricato.
Tetto-Copertura-Solai	- tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); - copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti; - solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Valori	Denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

Virus	Programma Software capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra applicazioni e componenti Hardware diversi, anche attraverso Reti, determinando: a. una modifica dei programmi attraverso l'inserimento di nuove istruzioni nel codice; b. una non utilizzabilità dei Dati, attraverso la cancellazione o l'alterazione di File o di parte di questi; c. una non utilizzabilità dei Dati o dei programmi, attraverso modifiche del contenuto dei Supporti. Viene parificato a Virus qualsiasi programma in grado di propagarsi tra Sistemi Informatici diversi (autonomamente, utilizzando le risorse o le applicazioni del Sistema Informatico nel quale risiede, sfruttando delle operazioni svolte in modo inconsapevole dagli utilizzatori del Sistema Informatico stesso), nonché qualsiasi programma creato dolosamente o fraudolentemente con lo scopo di alterare una o più delle caratteristiche di Disponibilità, Confidenzialità, Integrità di un Sistema Informatico.
--------------	---

CONDIZIONI SPECIFICHE DI ASSICURAZIONE



Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 Rischi assicurati

Generali Italia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dai seguenti eventi:

Danni da Sisma

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Sisma.

Le scosse registrate nelle **72 ore successive** ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati "singolo Sinistro".

Le garanzie sono operanti solo:

- se i beni assicurati si trovano in un'area individuata tra quelle interessate dal Sisma nei provvedimenti assunti dalle Autorità competenti;
- in relazione a Fabbricati che hanno le "Caratteristiche costruttive" di seguito riportate:

Caratteristiche costruttive del Fabbricato per i danni da Sisma

La Garanzia Danni da Sisma opera se il Fabbricato assicurato nonché l'intera costruzione di cui forma eventualmente parte ha caratteristiche corrispondenti a quanto dichiarato nella Scheda Beni alla voce "Tipo costruzione": Struttura antisismica, Struttura in cemento armato, Struttura in legno, Struttura in bioedilizia, Struttura in acciaio, Struttura in muratura o altro.

In caso di Sinistro, se le caratteristiche costruttive del Fabbricato sono difformi da quelle dichiarate nella Scheda Riepilogativa alla voce "Tipo costruzione", ai fini della liquidazione si applica quanto disposto dall'art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente delle Condizioni Generali che regolano il contratto e pertanto il Contraente può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo¹.

Il grado di pericolosità del rischio dipende dalle caratteristiche costruttive del Fabbricato ed è crescente secondo l'ordine che segue:

Tipo costruzione	Struttura antisismica
	Struttura in cemento armato
	Struttura in legno
	Struttura in bioedilizia
	Struttura in acciaio
	Struttura in muratura o altro

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Beni;
- fino a concorrenza del "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da

¹ ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile

Alluvione, Inondazione e Esondazione.

Sono considerate singolo evento le manifestazioni di tale fenomeno verificate nelle **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Beni;
- fino a concorrenza del "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Frana

Generali Italia indennizza, nei limiti indicati nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa per le singole Partite assicurate, i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - ai beni assicurati causati da Frana.

Sono considerati come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le **72 ore** dalla prima manifestazione.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro e per ciascuna Partita il pagamento dell'indennizzo avviene:

- con applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda Beni;
- fino a concorrenza del "Limite di indennizzo" indicato nella Scheda Beni e nella Scheda Riepilogativa.

Danni da Allagamento e Bomba d'acqua

Ad integrazione della Garanzia "Danni da Alluvione, Inondazione e Esondazione", nell'ambito delle relative somme assicurate e limiti di copertura, a parziale deroga dell'art. 3.1 "Limiti di copertura" lett. d), Generali Italia indennizza anche i danni materiali e diretti ai beni assicurati, causati da **Allagamento e Bombe d'acqua**.

Che cosa non è assicurato

Ferme le altre esclusioni e limitazioni previste per la Garanzia Alluvione, Inondazione ed Esondazione, la presente estensione di Garanzia non comprende i danni:

- ai "Terreni";
- a tutti i beni mobili posti all'aperto.

Ci sono limiti di copertura

Per ogni Sinistro il pagamento dell'indennizzo avviene con applicazione degli Scoperti e dei Minimi indicati nella Scheda Beni.

Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri che si verificano nella stessa annualità assicurativa, un importo massimo pari al 30% delle singole somme assicurate per la Garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione".

Per quanto riguarda la parte di danno relativa ai locali interrati e seminterrati e, se assicurati, ai beni in essi contenuti, in nessun caso Generali Italia indennizza, per uno o più sinistri avvenuti nella stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 15% delle singole somme assicurate per la Garanzia "Danni da Alluvione e Inondazione" con il limite di euro 25.000,00.

Resta comunque convenuto che Generali Italia non indennizza per la Garanzia "Allagamento e Bombe d'acqua" somma superiore a quanto indicato nella Scheda Riepilogativa.

Art. 1.2 Beni Assicurati

Si intendono assicurati, se indicate nella Scheda Beni le relative somme assicurate, i beni - mobili o immobili, sottotetto o all'aperto, anche di proprietà di terzi, che rientrano nelle seguenti Partite di pertinenza dell'attività dichiarata:

Garanzia Base

- "Fabbricato";
- "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura";
- "Terreni"

che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione dell'attività indicata nella Scheda Beni.

I Terreni sono assicurati a Primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di Sinistro, a titolo di rimborso

dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella precedente al Sinistro.

Nella Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario ed Attrezzatura" **non sono compresi** i Veicoli iscritti al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) salvo diversa pattuizione tra le parti.

Garanzie Accessorie (attivabili su richiesta poiché escluse dall'obbligo di legge)

- "Rimanenze": "Arredamento", "Merci".

L'assicurazione è prestata:

- per "Fabbricato", in base al costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", e "Arredamento" e "Macchine Elettroniche" in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per "Merci", si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni artigianali e industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
- per gli Archivi e i Supporti di Dati, in base al costo di riparazione o di ricostruzione.

Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà

Questa assicurazione s'intende stipulata per conto proprio e di chi spetta.

Possano essere assicurati anche beni di terzi?

Si è possibile assicurare anche beni di proprietà di terzi impiegati nell'attività produttiva che si trovano nell'area in cui l'attività è esercitata. E' tuttavia necessario che il valore di tali beni sia ricompreso nella somma assicurata della partita di cui fa parte il bene di terzi.

contraente CASA DI CURA VILLE AUGUSTA SRL

Beni presso altre ubicazioni

L'assicurazione delle Partite "Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario ed Attrezzatura" e "Rimanenze" è estesa ai beni assicurati in ubicazioni diverse da quella indicata in polizza nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ci sono limiti di copertura

Per i beni che rientrano nella Partita Rimanenze, posti in ubicazioni diverse da quelle indicate in polizza, l'assicurazione è prestata con il limite di indennizzo del 10% della somma assicurata con la relativa Partita e comunque con il massimo complessivo di Euro 50.000,00 fermi gli scoperti e minimi previsti dal contratto e indicati nella scheda beni.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi:

- a) i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- c) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono inoltre esclusi i danni:

- d) di smarrimento dei beni assicurati avvenuti in occasione di eventi coperti in polizza;
- e) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse al diretto effetto degli eventi assicurati sulle cose assicurate;

f) conseguenti, in tutto o in parte, a:

- alterazione, perdita dell'uso o della funzionalità, totali o parziali, di Dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
- utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
- trasmissione elettronica di Dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi Virus;

Se i suddetti eventi sono causa di altri danni non specificatamente esclusi, Generali Italia è obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili:

- gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione nonché i beni in essi contenuti;
- che sono in costruzione o se già assicurati con altra assicurazione per i medesimi rischi previsti dalla presente Garanzia Calamità naturali ed eventi catastrofici.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Sisma":

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Inondazione, Alluvione, Esondazione e Allagamento, anche se conseguenti a Sisma,
- b) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- c) causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) causati da maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Inondazione, Alluvione, Esondazione":

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni causati da:

- a) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) variazione della falda freatica;
- c) Frane;
- d) causati da maremoti, maree, mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- e) che derivano dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo.

Sono inoltre esclusi i danni:

- f) Alle Rimanenze poste all'aperto;
- g) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- h) alle Merci poste in locali interrati o seminterrati.

Esclusioni specifiche per la garanzia "Frana":

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) da Sisma, Alluvione, Inondazione ed Esondazione;
- b) causati da movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- c) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali, se il franamento si è verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza, valanghe e slavine;
- e) danni a cose mobili all'aperto;
- f) danni causati da frane già note o potenzialmente già note.



Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 Limiti di copertura

Sono inoltre esclusi i danni:

- a) subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata

- l'assicurazione;
- b) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro e qualsiasi danno che non riguarda la materialità dei beni assicurati;
- c) da Allagamento e Bombe d'acqua.

Art. 3.2 Cose escluse dall'assicurazione

Cose escluse dall'assicurazione:

- Beni in leasing se già assicurati per i medesimi rischi con altra polizza di assicurazione;
- gioielli, pietre e metalli preziosi;
- collezioni ed oggetti d'arte di valore singolo superiore a € 2.500;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;

Art 3.3 Scoperto a carico dell'Assicurato

Se è stato convenuto lo Scoperto, Generali Italia, in caso di Sinistro, paga all'Assicurato la somma liquidata in base alla Polizza diminuita della percentuale di Scoperto convenuta nei limiti previsti dal DM n. 18 del 30.1.2025. L'Assicurato non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, assicurare lo

Cosa è lo scoperto?

Lo scoperto è un importo, espresso in misura percentuale, calcolato sull'indennizzo liquidabile, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che può prevedere anche un minimo di scoperto espresso in valore assoluto.

Esempio scoperto 1 applicabile per polizze con somme assicurate per le partite obbligatorie di legge complessive per tutte le ubicazioni fino a 1.000.000,00 di Euro

Somma assicurata Fabbricato: euro 100.000,00

Valore del danno: euro 90.000,00

Scoperto: 15% del danno

Importo scoperto percentuale: euro 13.500 (pari al 15% dell'ammontare del danno di euro 90.000)

Indennizzo liquidato: euro 76.500 (pari a euro 90.000-13.500)

Esempio scoperto 2 applicabile per polizze con somme assicurate per le partite obbligatorie di legge complessive per tutte le ubicazioni superiore a 30.000.000,00 di Euro

Somma assicurata Fabbricato di una ubicazione: euro 10.000.000,00

Valore del danno: euro 2.000.000,00

Scoperto concordato: 25% del danno con il minimo di euro 2.000.000 che rappresenta fino a questa soglia di danno uno scoperto del 100% a carico dell'assicurato

Indennizzo liquidato: l'indennizzo è nullo in quanto rientra nel valore della soglia totalmente a carico dell'assicurato

Scoperto con altro contratto.



Dove vale la copertura?

Art. 4.1 Delimitazione territoriale

La garanzia opera per le ubicazioni indicate in polizza situate nel territorio della Repubblica Italiana della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Art. 5.1 Diritto di ispezione

Generali Italia ha sempre il diritto di visitare i locali ove è esercitata l'attività indicata in polizza e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni che sono necessarie. L'esercizio di questo diritto

non libera l'Assicurato da nessuno dei suoi obblighi.



Riepilogo somme assicurate, massimali, limiti di indennizzo, franchigie e scoperti

Scheda Beni e Scheda Riepilogativa

Il riepilogo delle somme assicurate, Massimali, limiti di indennizzo e Scoperti viene riportato nell'allegata Scheda Beni e Scheda Riepilogativa che forma parte integrante del presente contratto.

CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO



Che obblighi ho?
Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.1 Dichiarazioni del Contraente

Generali Italia consente l'Assicurazione e determina il Premio in base alle dichiarazioni del Contraente sui dati e le circostanze richiesti.

Il Contraente deve fornire a Generali Italia informazioni precise e complete che possono influire sulla valutazione del rischio.

Se il Contraente fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può:

- perdere del tutto o in parte l'Indennizzo, e
- determinare la cessazione dell'Assicurazione².

Generali Italia può trattenere i Premi già incassati e il Premio per il periodo di assicurazione in corso.

Il Contraente deve subito comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da aumentare la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**aggravamento del rischio**).

Se non rispetta questo obbligo, può perdere del tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Il Contraente può inoltre comunicare a Generali Italia se nel corso del contratto la situazione considerata al momento in cui il contratto ha avuto inizio si modifica in modo da diminuire la probabilità che l'evento dannoso si verifichi (**diminuzione del rischio**). In tal caso, per la scadenza di Premio successivo alla comunicazione, Generali Italia può richiedere il minor Premio o recedere dal contratto⁴.

Art. 1.2 Garanzie presso diversi assicuratori

Il Contraente o l'Assicurato:

- **deve comunicare per iscritto** a Generali Italia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio, eccetto quelle stipulate per suo conto da terzi per obblighi di legge o di contratto e quelle di cui è in possesso in quanto garanzie accessorie ad altri servizi (es: conti correnti, carte di credito, finanziamenti, mutui fondiari o ipotecari);
- **in caso di Sinistro deve darne avviso a tutti gli assicuratori** e può richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.⁵

Art. 1.3 Comunicazioni tra le parti

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto **devono essere fatte per iscritto tramite raccomandata o Posta Elettronica Certificata** e inviate all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o a Generali Italia, presso la propria sede legale.

Le comunicazioni alle quali è tenuta Generali Italia in esecuzione dell'Assicurazione devono essere fatte per iscritto secondo le modalità e presso gli indirizzi concordati con il Contraente nell'ambito dell'Accordo quadro in materia di distribuzione assicurativa.

Art. 1.4 Legge applicabile e Foro competente

Il contratto è disciplinato dalla Legge Italiana.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o dei loro aventi diritto.

² Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

³ Art. 1898 del Codice Civile.

⁴ Art. 1897 del Codice Civile.

⁵ Articolo 1910 del Codice civile.

Art. 1.5 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone Generali Italia a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia. Se nelle "Condizioni di assicurazione" è presente una norma contrattuale difforme, questa disposizione prevale su ogni altra.



Quando e come devo pagare?

Art. 2.1 Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione - Mezzi di pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno indicato in Polizza, se a tale data sono stati pagati il Premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del 15° giorno successivo al giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.

Se il contratto sostituisce, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opera **alle condizioni previste nel contratto sostituito**.

Il Premio è unitario e, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.

Il Premio o le rate di Premio possono essere pagati all'Agenzia di riferimento oppure a Generali Italia.

Il Premio può essere pagato con i seguenti mezzi:

- in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a 750,00 euro;
- tramite POS o, se disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; in questo caso il Premio si intende pagato **nel giorno di esecuzione materiale dell'operazione**;
- con bonifico bancario su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto dedicato dell'intermediario. Ferma la data di effetto indicata in Polizza, il Premio si intende pagato **nel giorno dell'operazione materiale di disposizione dell'ordine di bonifico o nel giorno di valuta di addebito del conto se successivo salvo il buon fine del pagamento** stesso con l'effettivo accredito sul conto corrente intestato a Generali Italia o all'intermediario;
- con autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD) o carta di credito; **salvo buon fine degli addebiti, per la prima rata, il Premio si intende pagato nel giorno di firma del mandato SEPA o del conferimento dell'autorizzazione permanente all'addebito su carta di credito, per le rate successive, alle scadenze prefissate in Polizza**;
- se il Premio è addebitato su conto corrente (SDD) o carta di credito con frazionamento del Premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza della rata. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l'Agenzia, tutte le rate scadute e non pagate, e la parte del Premio residuo a completamento dell'annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD o della carta di credito indicata **il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione a Generali Italia**;
- con assegno circolare non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo**;
- con assegno bancario o postale non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario in tale qualità; in questo caso il Premio si intende pagato **nel giorno di consegna del titolo, salvo il buon fine dell'assegno con l'effettivo pagamento** dello stesso e salva la facoltà dell'intermediario di richiedere il pagamento del Premio anche tramite altre modalità tra quelle previste in questo articolo, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede;
- altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.

Se il Contraente non paga i Premi o le rate di Premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento; rimangono immutati le successive scadenze e il diritto di Generali Italia a ricevere i pagamenti dei Premi scaduti⁶. **Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l'intero periodo assicurativo annuo.**



ATTENZIONE: il pagamento del Premio o della rata di Premio in scadenza è condizione necessaria affinché l'Assicurazione abbia una reale validità e decorrenza. In mancanza di detto pagamento il contratto, anche se sottoscritto, non è operante.

⁶ Art. 1901 del Codice civile.



Salvo buon fine: la Garanzia opera dalla data di decorrenza o dalle scadenze successive indicate in Polizza anche se gli importi di Premio non sono stati ancora ricevuti da Generali Italia; ciò a condizione che il pagamento del Premio venga successivamente accreditato. In caso contrario la Garanzia non opera o rimane sospesa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 3.1 Durata dell'Assicurazione

OPZIONE A TACITO RINNOVO

Alla scadenza, l'Assicurazione viene **tacitamente prorogata** per la durata di un anno e così per tutti gli anni successivi. Il Contraente o Generali Italia possono impedire la proroga con l'invio di comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla relativa scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Art. 4.1 Diritto di ripensamento

Se il contratto è stato collocato **interamente** mediante tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a Generali Italia (Via Marocchesa 14 – 31021 Mogliano Veneto – TV – PEC generalitalia@pec.generaligroup.com) oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. **A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il Contraente e Generali Italia sono liberi da ogni obbligo contrattuale.** Di conseguenza Generali Italia rimborsa al Contraente il Premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. **L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di Sinistro eventualmente presentata.**

Art. 4.2 Disdetta e Recesso

Generali Italia ha la facoltà di modificare le condizioni di Assicurazione o di Premio al momento del rinnovo, anche tacito, del contratto. In tal caso, Generali Italia **almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale**, comunica al Contraente la proposta di rinnovo e le nuove condizioni. **Il Contraente può accettarle attraverso il pagamento del Premio entro il termine di 30 giorni dalla scadenza contrattuale** e con le modalità previste dal contratto per il pagamento del premio. **Il pagamento comporta manifestazione della volontà di rinnovare il contratto e accettazione delle nuove condizioni proposte.** In caso contrario il contratto si intende risolto alla scadenza originariamente pattuita, maggiorata di trenta giorni.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE

At. 5.1 Invio dei Reclami

Eventuali reclami inerenti il Contratto di assicurazione relativi alla gestione dei Sinistri connessi alle singole Garanzie devono essere inviati per iscritto a:

Generali Italia S.p.A. – Tutela Cliente - Via Leonida Bissolati, 23 - Roma - CAP 00187 – e mail: reclami.it@generali.com.

Se il reclamante non si ritiene soddisfatto dall'esito o non riceve riscontro entro 45 giorni, può rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore che devono essere presentati direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio di chi fa reclamo, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esauriente descrizione del motivo di reclamo;
- copia del reclamo presentato a Generali Italia e dell'eventuale riscontro ricevuto;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per presentare il reclamo a IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/index_en.htm).

NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO



Come posso disdire le Garanzie?

Art. 1.1 Recesso in caso di Sinistro

A seguito della denuncia di qualunque Sinistro, effettuata in base alle condizioni di Polizza nell'ambito della durata del contratto, Generali Italia può recedere dal Contratto

- dandone preavviso all'altra parte nelle forme previste dall'art. 1.3 "Comunicazione tra le Parti" delle Condizioni generali che regolano il contratto;
- entro il 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell'Indennizzo.

Il recesso ha effetto dopo 30 giorni da quello di ricevimento della relativa comunicazione.

Entro il 15° giorno successivo alla data di effetto del recesso, Generali Italia rimborsa al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.

Il pagamento o la riscossione dei Premi scaduti dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto delle Parti non possono essere interpretati come rinuncia ad avvalersi della facoltà di recesso.



Che obblighi ho?

Quali obblighi ha l'impresa

Art. 1.2 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare i beni rimasti; le relative spese sono a carico di Generali Italia¹;
- b) avvisare l'agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza²;
- c) nei 5 giorni successivi, inviare una dichiarazione scritta a Generali Italia, nella quale si indica:
 - il momento dell'inizio del Sinistro;
 - la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno.

Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta di Generali Italia entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- d) conservare le tracce e i residui del Sinistro fino al pagamento del danno senza per ciò avere in alcun caso diritto a qualsiasi indennità speciale;
- e) predisporre un elenco dettagliato di:
 - danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati;
 - a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore.

Devono essere comunque messi a disposizione registri, conti, fatture o qualsiasi documento che può essere ragionevolmente richiesto da Generali Italia o dai periti per le loro indagini e verifiche.

Se non si adempie a uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) si può perdere in tutto o in parte il diritto all'Indennizzo³.

Relativamente ai "Beni non appartenenti al Contraente o in comproprietà", in caso di Sinistro spetta al Contraente d'intesa con Generali Italia compiere gli atti necessari all'accertamento e alla determinazione definitiva dei danni. L'accertamento e la determinazione definitiva dei danni sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'indennizzo pagato in base alle condizioni di polizza non può tuttavia essere erogato se non nei confronti o con il consenso dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 1.3 Esagerazione dolosa del danno

Perde ogni diritto all'indennizzo il Contraente o l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
- dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del Sinistro;
- nasconde, sottrae o manomette i beni salvati;
- adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
- altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o ne facilita il progresso.

Art. 1.4 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato:

- a) direttamente da Generali Italia, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due periti che le parti possono nominare, uno Generali Italia e uno il Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene solo in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito può farsi assistere e aiutare da altre persone, che possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su richiesta di una sola delle parti, è demandata al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 1.5 Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate; verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto dall'art. 1.2 "Obblighi in caso di Sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 1.6 "Valore dei beni assicurati";
- d) stimare e liquidare il danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i criteri di valutazione.

Si conviene che tali operazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 1.4 "Procedura per la valutazione del danno", lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale (con allegate le stime dettagliate) che deve essere redatto in 2 esemplari, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le parti, che rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali; resta possibile comunque ogni azione o eccezione che riguarda l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 1.6 Valore dei beni assicurati

Il valore dei beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - al momento del Sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- per il **"Fabbricato"** si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato assicurato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità, compresi gli oneri di progettazione, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per il **"Terreno"** viene indicata una somma forfettaria a primo rischio assoluto, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1.8 "Assicurazione parziale - Regola proporzionale" delle Norme che Operano in caso di sinistro, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso ad una condizione pari a quella antecedente al Sinistro;
- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura", "Arredamento"**, si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi

Cliente:

ASSICURAZIONE CALAMITÀ NATURALI
ED EVENTI CATASTROFALI

Pagina 19 di 21

od equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato con i limiti indicati al successivo articolo 1.7 Determinazione del danno;

- per **"Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura"** e **"Arredamento"**, si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico e della medesima utilità offerti sul mercato, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per le **"Merci"** si stima il valore al momento del Sinistro in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali, ma senza tener conto dei profitti sperati; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.

Art. 1.7 Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo le norme che seguono:

- per i beni rientranti nella Partita **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui. **Dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;**
 - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.
- per il **"Terreno"** l'importo del danno è dato dall'ammontare dei costi sostenuti per i lavori di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno stesso a una condizione pari a quella antecedente al Sinistro.
- per i beni rientranti nelle voci **"Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario ed Attrezzatura"** e **"Arredamento"** l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
 - il primo, stimato deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
 - il secondo – detto "supplemento di indennizzo" – pari all'importo del deprezzamento sopra indicato. -

In ogni caso:

- per i **beni fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente** al momento del Sinistro, si stima il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- per gli **Archivi, Supporto Dati** la determinazione del danno si fa con riferimento alle spese effettivamente sostenute (entro il termine di un anno dal momento del Sinistro) ed in base al costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, uso e utilizzabilità dei beni medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione od artistico o scientifico;
- per le **raccolte e collezioni** si valuta solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Per le **"Merci"** la determinazione del danno si ottiene deducendo dal valore che le Merci avevano al momento del Sinistro il valore delle Merci illese ed il valore ricavabile dalle Merci danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eriario.

Compensazione fra Partite

Relativamente alle Partite **"Fabbricato"**, **"Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura"** e **"Rimanenze"**, se la somma assicurata con la singola Partita, al momento del Sinistro, è maggiore del valore dei beni che costituiscono la Partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita proporzionalmente tra le altre Partite per le quali⁴ vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le Partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal Sinistro.

La compensazione fra Partite opera esclusivamente nell'ambito dei beni assicurati nella medesima ubicazione.

Come opera la compensazione fra partite?

Esempio

Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature euro 50.000

Partita fabbricato: euro 100.000

Valore Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del sinistro: euro 55.000

Valore Fabbricato al momento del sinistro: euro 90.000

Totale partite Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature: euro 150.000

Totale valore Fabbricato e Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature al momento del sinistro: euro 145.000

In questo caso non viene applicata alla Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzature la regola proporzionale anche se il valore della partita è superiore alla somma assicurata (55.000 > 50.000) perché il totale delle due partite assicurate pari a euro 145.000 non è superiore al totale delle due partite al momento del sinistro.

Art. 1.8 Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, valutato in base ai criteri dell'art. 1.6 Valore dei beni assicurati, eccede al momento del Sinistro la somma assicurata maggiorata del 10%, Generali Italia risponde del danno relativo a tale Partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

Come opera la regola proporzionale?

Somma assicurata per la Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura: euro 50.000

Sinistro con danni materiali e diretti: euro 40.000

Valore Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura al momento del sinistro: euro 60.000

Somma assicurata per la Partita Impianti non al servizio del Fabbricato Macchinario e Attrezzatura maggiorata del 10%: euro 55.000

Dal momento che il valore della partita al momento del sinistro supera di oltre il 10% la somma assicurata, il danno indennizzabile a termini di polizza è calcolato in euro 36.666,67 pari a euro $40.000 \times 55.000 / 60.000$

Art. 1.9 Pagamento dell'indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, Generali Italia entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia senza che sia stata fatta opposizione e sempreché l'Assicurato, a richiesta di Generali Italia, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato:

- paga l'indennizzo; o in alternativa
- comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

Restano fermi gli eventuali diversi termini e condizioni previsti per specifiche garanzie, cui si rimanda il Contraente per le verifiche puntuali.

Generali Italia procederà comunque al pagamento delle eventuali somme non contestate.

Per i beni rientranti nelle Partite "Fabbricato", "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinario e Attrezzatura" e "Arredamento" il "supplemento di indennizzo", se previsto, è pagato entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Il pagamento di tale supplemento verrà corrisposto, nell'ambito del limite di indennizzo previsto dal contratto, anche nei seguenti casi:

- a) a seguito di comprovata impossibilità di ricostruire nel luogo esatto in cui era ubicato il Fabbricato assicurato, che rende necessaria la ricostruzione in altra area del territorio nazionale;
- b) se viene scelta l'opzione di acquisto di altro Fabbricato già esistente in altra area del territorio nazionale; nel caso in cui il valore di acquisto è inferiore al limite di indennizzo, viene corrisposto il solo valore d'acquisto.

Indennizzo separato per ciascuna Partita

Si conviene fra le parti che, in caso di Sinistro, su richiesta del Contraente, tutto quanto previsto dal presente articolo, è applicato a ciascuna Partita di polizza singolarmente considerata, come se, ai soli effetti di detto articolo per ognuna di tali Partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti provvederanno a redigere un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia, per ciascuna Partita.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati a titolo di acconto sull'eventuale maggior indennizzo globalmente dovuto per tutte le Partite colpite.

Art. 1.10 Anticipo sul pagamento dell'indennizzo

Se ne fa esplicita richiesta, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che può essere pagato in base alle risultanze acquisite, **se non sono sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso ed è previsto un indennizzo complessivo di almeno euro 50.000,00.**

L'Assicurato può ottenere il pagamento dell'acconto:

- non appena sia disponibile una quantificazione minima del danno operata da Generali Italia e comunque non prima di 30 giorni dalla richiesta;
- purché fornisca prova inequivocabile a Generali Italia di aver predisposto la ripresa dell'attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci.

L'acconto non può comunque superare euro 500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro.

Se il danno interessa la Partita "Fabbricato" e la Partita "Impianti non al servizio del Fabbricato, Macchinari e Attrezzatura" e "Arredamento", l'acconto relativo a tali Partite è calcolato senza tenere conto del "valore a nuovo". Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che i beni avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo che a lui spetta in base al "valore a nuovo", che è determinato in relazione allo stato d'avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

Art. 1.11 Rinuncia all'azione di rivalsa

Generali Italia rinuncia all'azione di rivalsa⁵ verso il responsabile del sinistro, **a condizione che l'Assicurato a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile. La rinuncia alla rivalsa non si applica in caso di dolo.**

Art. 1.12 Limite massimo dell'indennizzo

Per nessun titolo Generali Italia può essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella indicata nella Scheda Riepilogativa, salvo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice civile.

¹ Art. 1914 del Codice Civile

² Art. 1913 del Codice Civile.

³ Art. 1915 del Codice Civile.

⁴ Secondo l'articolo 1907 Codice Civile

⁵ A parziale deroga dell'art. 1916 del Codice Civile